

sivo costo e dell'incertezza nelle importazioni dall'estero concordate dai precedenti Governi, come del resto è emerso dai recenti *black out* estivi;

la mancata crescita dell'offerta elettrica, dovuta, tra l'altro, anche ai vincoli ed alle limitazioni introdotte dalla politica della precedente maggioranza, indirizzata ad un miope ambientalismo ideologico, è stata un elemento determinante per l'aumento delle tariffe elettriche;

le modifiche del titolo V della Costituzione introdotte nella precedente legislatura hanno prodotto ritardi ed incomprendimenti nell'attribuire le competenze in materia di commercio alle regioni; la mancata liberalizzazione del settore ha reso strutturale un'eccessiva polverizzazione dell'intera filiera, fino alla distribuzione al dettaglio, che ostacola la trasparenza nella formazione dei prezzi dei prodotti;

impegna il Governo:

ad intervenire nelle sedi competenti per sensibilizzare i Governi europei circa l'adozione di una carta moneta del valore di un euro, onde ricondurre nella misura massima possibile la tendenza agli arrotondamenti;

ad evitare che un eventuale anomalo aumento delle tariffe possa provocare un impatto sull'inflazione;

a convocare i rappresentanti delle regioni, le parti sociali e le associazioni rappresentative dei consumatori per verificare i nodi ancora da sciogliere e per superare le difficoltà che hanno portato alla mancata applicazione della riforma del commercio, come premessa per la liberalizzazione del settore;

ad adottare iniziative affinché si provveda attraverso la polizia annonaria a controllare i prezzi al consumo, che variano molto da comune a comune;

ad attivarsi affinché venga adottato, d'intesa con le organizzazioni di categoria,

un codice deontologico che permetta di rendere trasparenti i prezzi e la qualità dei prodotti;

a promuovere un rafforzamento dell'indagine sui consumi delle famiglie, al fine di pervenire ad una rappresentazione più esauriente degli *standard* di vita di famiglie con diverse caratteristiche demografiche e socio-economiche, agendo sulle rilevazioni Istat e sulle loro procedure.

(1-00263) « Armani, Alberto Giorgetti, Cannelli, Lisi, Paolone, Riccio, Garnero Santanché, Antonio Pepe, Fatuzzo, Fiori, Leo, Maggi, Saia, Saglia, Airaghi, Arrighi, Gamba, Mazzocchi, Messa, Raisi ».

(18 settembre 2003)

La Camera,

premesso che:

dall'introduzione della moneta unica europea il tasso di inflazione nel nostro Paese ha interrotto e, quindi, invertito il suo processo di discesa, tanto che il costo della vita è cresciuto molto più della media dei Paesi dell'Unione europea, con tutto quello che ciò comporta in termini di tenore di vita dei cittadini e perdita di competitività internazionale;

l'elevato tasso di inflazione è, però, solo in parte giustificato dal passaggio dalla lira all'euro, passaggio che ha rappresentato, comunque, l'occasione di rincari ingiustificati, soprattutto nei settori meno esposti alla concorrenza, quali quelli alimentari, degli alberghi e dei ristoranti e per alcune tariffe, tra cui quelle assicurative in particolare;

detti rincari vanno molto al di là di una sorta di fisiologica « sindrome da arrotondamento » dovuta al cambio di moneta, peraltro in parte prevedibile e comunque del tutto sottovalutata dal Governo;

i segnali inflattivi sono sempre più preoccupanti: l'inflazione ad agosto 2003 è

stata confermata al 2,8 per cento, contemporaneamente le vendite al dettaglio (giugno 2003-giugno 2002) sono a più 0,2 per cento, *record* negativo da due anni a questa parte, toccato solo in un'altra occasione, nel settembre 2002;

la recente indagine della camera di commercio di Milano, non certo vicina alle associazioni dei consumatori, ha fotografato una realtà incontestabile, ossia che l'Italia si trova ai vertici europei delle classifiche dei rincari. In tutti i principali settori l'aumento dell'ultimo anno è stato superiore alla media dei Paesi dell'Unione europea e per molte voci, come tariffe, medicine, ristoranti e trasporti, l'Italia sale ai vertici delle graduatorie;

le tariffe sono aumentate del 4 per cento tra maggio 2002 e maggio 2003, con un preoccupante distacco rispetto ad altri Paesi europei, come il Belgio che ha l'aumento più contenuto (0,3 per cento), la Germania (1,3 per cento), la Francia (2,6 per cento) e la Spagna (2,8 per cento);

uno studio della Cgia (Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre, che ha rielaborato i dati Istat, ha evidenziato che diminuisce il potere d'acquisto di impiegati e operai, il fattore lavoro vale sempre meno, con la conseguenza che aumenta l'esercito dei lavoratori poveri, e che negli ultimi due anni e mezzo l'inflazione si è mangiata completamente gli aumenti contrattuali di quasi tutte le categorie;

gli ultimi dati Eurostat indicano un'inflazione nel nostro Paese al 2,9 per cento, contro il 2 per cento dell'insieme dei Paesi dell'Unione europea, e le prospettive a breve termine non sono affatto ottimistiche, tanto che si prevede che in autunno, a causa anche del cambiamento climatico in corso e della siccità drammatica di quest'estate, si assisterà molto probabilmente ad un rincaro considerevole dei prodotti alimentari;

è ormai in atto una rincorsa agli aumenti dei prezzi e delle tariffe, le cui conseguenze negative sono note a tutti:

diminuzione del potere di acquisto, calo dei consumi, ristagno del sistema economico;

il pericolo ormai concreto è quello di una spirale recessiva pur in presenza di un tasso d'inflazione elevato, tanto che possiamo vantare l'apparentemente paradossale *record* di avere insieme la crescita più bassa d'Europa contemporaneamente all'inflazione più alta;

un'attenzione particolare deve essere rivolta anche agli incrementi dei prezzi e delle tariffe dei servizi pubblici, al cui aumento hanno anche contribuito i tagli alle risorse e ai trasferimenti apporati dalla legge finanziaria per il 2003 agli enti locali, che si sono, quindi, spesso visti costretti ad aumentare i prezzi di molti servizi pubblici;

secondo una stima sulla perdita del potere di acquisto effettuata da Codacons, Adusbef, Federconsumatori e Adoc, le famiglie italiane hanno perso oltre 2.800 euro in meno di due anni per effetto dell'inflazione e si è registrata la più massiccia speculazione mai realizzata in precedenza;

l'inflazione ha eroso i salari reali e adeguare l'inflazione programmata a quella effettiva significa far recuperare potere d'acquisto ai salari che l'hanno nel frattempo perso, anche a causa dell'eliminazione che il Governo ha compiuto nella compensazione per la perdita fiscale dell'inflazione (*fiscal drag*);

la pressione del costo della vita peggiora le condizioni delle categorie più deboli ed esposte agli effetti dell'inflazione, quali i lavoratori dipendenti, i pensionati, gli incapienti, il cui potere d'acquisto era già lontano dall'inflazione reale;

un ulteriore problema che si pone ora, conseguente ad un tasso d'inflazione in costante aumento, riguarda il rinnovo dei contratti;

l'Intesa dei consumatori (Adusbef, Codacons, Federconsumatori e Adoc), con l'adesione delle organizzazioni sindacali,

ha indetto per il 16 settembre 2003 una giornata di protesta e di sciopero della spesa, proprio per protestare contro l'impennata dei prezzi in atto, e ha comunicato di voler presentare un ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il dato sull'inflazione di agosto 2003 comunicato ufficialmente dall'Istat e pari al 2,8 per cento, in quanto dato totalmente lontano dalla realtà e dagli acquisti degli italiani;

va ricordato come l'Istituto di statistica svolge una funzione delicatissima proprio per la ricaduta che i dati statistici da esso emanati hanno su stipendi, pensioni e affitti ed è perciò indispensabile, quindi, che le rilevazioni effettuate siano le più fedeli possibili;

risultano necessari indici più raffinati e più mirati che siano in grado di fotografare meglio la realtà, tenendo conto dei bilanci delle famiglie, delle famiglie monoreddito, dei pensionati;

sono molti mesi che l'Istituto di statistica è al centro di forti polemiche proprio per i criteri da esso utilizzati per il calcolo dell'inflazione e nella scelta dei beni che compongono il cosiddetto paniere, dove non hanno adeguato peso voci fondamentali, quali l'assicurazione per la responsabilità civile auto o i servizi bancari;

detti criteri rischiano fortemente di risultare inadatti a rilevare un dato complessivo e complesso come quello del costo della vita, col risultato, come denunciano anche le associazioni dei consumatori e i sindacati, che in realtà i prezzi crescono molto più di quanto certifica l'Istat;

i premi assicurativi delle assicurazioni per la responsabilità civile auto continuano a rimanere eccessivamente alti, pur in presenza di una riduzione degli incidenti stradali di questi mesi, tanto che in un'intervista riportata dal quotidiano « *la Repubblica* » del 1° settembre 2003, il presidente dell'Isvap, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, affermava testualmente: « le condizioni per ab-

bassare le tariffe delle assicurazioni per la responsabilità civile auto ci sono già e un rinvio da parte delle compagnie di assicurazione non sarebbe né auspicabile, né giustificato »;

impegna il Governo:

ad inserire la questione del costo della vita tra le priorità assolute dell'azione del Governo e ad agire immediatamente con un'efficace politica economica in grado di contrastare un'inflazione in continua e pericolosa crescita, che sta mettendo in crisi migliaia di famiglie italiane e sta facendo perdere competitività al nostro Paese;

ad adottare le opportune misure per calmierare prezzi e tariffe, con particolare riguardo alle tariffe delle assicurazioni per la responsabilità civile auto, dei trasporti e delle autostrade;

ad adoperarsi per contrastare efficacemente il « cartello » delle assicurazioni ponendo in essere le condizioni per un abbassamento delle tariffe assicurative;

ad avviare un'indagine approfondita sui consumi delle famiglie, con particolare riguardo a quelle meno abbienti, verificando, altresì, l'affidabilità dell'attuale « paniere » utilizzato dall'Istituto centrale di statistica, e ad interpretare correttamente le dinamiche inflattive in atto nel nostro Paese;

a convocare un apposito tavolo di confronto, in cui, tra gli altri, sindacato e associazioni dei consumatori possano portare le loro proposte;

ad intervenire concretamente per tutelare quelle categorie più penalizzate da un'inflazione in costante crescita, quali i non capienti, i pensionati, le famiglie monoreddito;

a rivedere il tasso di inflazione programmato;

ad adottare le opportune iniziative per adeguare le tariffe al tasso d'inflazione programmato e collegarle alla qualità dei servizi;

ad attivare le opportune iniziative per migliorare la concorrenza e la qualità dei servizi;

ad adottare strumenti efficaci e controlli capillari, al fine di individuare chi nella « catena commerciale » attua aumenti speculativi.

(1-00265) « Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento Lion, Zanella ».

(18 settembre 2003)

La Camera,

premesso che:

in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, in aula è stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1984/30, che impegna il Governo, in considerazione del diverso tenore di vita esistente nel Paese, ad utilizzare criteri correlati al costo della vita nell'applicazione delle misure fiscali, al fine di agevolare le fasce meno abbienti ed introdurre il fattore costo della vita nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati;

tale misura è del tutto inadeguata, in quanto, invece di introdurre il costo della vita come criterio da adottare nell'applicazione delle misure fiscali, il Governo dovrebbe impegnarsi per contenere l'aumento del costo della vita stesso;

l'inflazione programmata, su cui vengono calcolati gli aumenti retributivi dei prossimi rinnovi contrattuali, risulta essere comunque pari a circa la metà di quella statisticamente rilevata, con la conseguenza che, in occasione dei rinnovi contrattuali, i lavoratori non recuperano neppure la medesima inflazione statisticamente rilevata;

la liberalizzazione di molti servizi un tempo pubblici ha provocato una lievitazione dei prezzi e dei costi per i cittadini, abbassando ulteriormente la ca-

pacità d'acquisto delle famiglie italiane, il nuovo sistema di « mercato condizionato », reso operativo nel 1996 dal Governo per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi basati sul metodo *price-cap* (che è determinato dal tasso di inflazione programmato, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria e nella relazione previsionale programmatica, al quale si sottrae la percentuale di recupero di produttività che l'autorità competente ritiene possibile ed utile da parte della società e degli enti erogatori dei servizi di pubblica utilità), non ha prodotto gli effetti desiderati;

a quanto sopra evidenziato, si deve aggiungere che in questi ultimi mesi l'Istituto nazionale di statistica ha gettato ombre sulle proprie capacità di effettuare rilevazioni metodologicamente ed operativamente incontestabili ed affidabili, in particolare dell'indice dei prezzi al consumo;

infatti, il 15 luglio 2003 — a distanza di pochi mesi dal clamoroso errore commesso dall'Istat in ordine all'applicazione della riduzione dei prezzi di alcuni farmaci — il gruppo parlamentare del partito di Rifondazione comunista, nel corso di una conferenza stampa, ha invitato lo stesso Istat a riconsiderare il dato sull'inflazione di giugno 2003, che appariva palesemente affetto da un macroscopico errore riguardante la diminuzione dei prezzi delle chiamate effettuate da un telefono domestico;

la sera dello stesso giorno l'Istat ha diffuso una nota per le redazioni economiche in cui si affermava che non era stato commesso alcun errore nel valutare l'impatto delle riduzioni delle tariffe di telefonia fissa sull'indice generale dei prezzi al consumo di giugno 2003, spiegando per sommi capi il meccanismo di calcolo e dichiarando di aver rilevato nel mese di giugno 2003 una diminuzione generalizzata per le comunicazioni verso rete mobile del *call setup* (o scatto alla risposta) e, differenziato per operatore di destinazione, del prezzo al secondo di conversazione;

il medesimo comunicato veniva inviato al giornale *Liberazione* e pubblicato dallo stesso il giorno 17 luglio 2003, seguito da una controreplica, in cui si evidenziava che, a differenza di quanto sostenuto dall'Istat, lo scatto alla risposta era aumentato da 7,87 centesimi a 12 centesimi di euro e non diminuito;

il 17 luglio 2003 si teneva presso l'Istat il consiglio d'istituto e in quella sede il presidente dell'Istat informava i consiglieri che erano stati effettuati accurati controlli e che non era emerso alcun errore;

il 24 luglio 2003, nel corso dell'audizione sul documento di programmazione economico-finanziaria del presidente dell'Istat presso la V Commissione permanente del Senato della Repubblica e la V Commissione permanente della Camera dei deputati riunite congiuntamente, lo stesso continuava a negare la presenza di un errore di calcolo nell'indice dei prezzi al consumo di giugno 2003;

finalmente l'11 agosto 2003, in occasione della diffusione del comunicato stampa degli indici dei prezzi al consumo di luglio 2003, l'Istat correggeva il dato di giugno 2003 sulla telefonia, riportando conseguentemente l'inflazione al livello di +2,7 per cento, anziché +2,6 per cento;

impegna il Governo:

a sostenere la necessità di una revisione dei sistemi di rilevazione attraverso l'individuazione di indici del costo della vita differenziati per le diverse fasce sociali, abitudini di consumo e capacità di spesa, che tengano conto non solo della diversa importanza che rivestono i singoli beni e servizi nella spesa di ciascun gruppo familiare, ma anche della diversa inflazione che ciascun gruppo sociale subisce per effetto della differente gamma di prezzi disponibili sul mercato per ciascun prodotto;

a sostenere la necessità di un rafforzamento dell'indagine sui consumi delle

famiglie, per determinare in modo più dettagliato il peso all'interno del paniere delle sue componenti;

ad adottare iniziative volte al rafforzamento delle commissioni comunali per il controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo, che siano rappresentative delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori;

a sostenere l'introduzione di un meccanismo automatico, che, almeno, permetta il riallineamento annuale dell'inflazione programmata a quella reale, con conseguente obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di reintegrare le retribuzioni della differenza;

ad attivarsi perché sia garantito il diritto di ogni famiglia di avere prezzi molto più contenuti per « i beni e i servizi di pubblica utilità », assicurando, tramite tale via, alcuni dei diritti negati dalle liberalizzazioni;

a far sì che nell'erogazione dei beni e dei servizi di pubblica utilità vi sia una quota che non risponda alla logica del prezzo di mercato, bensì a quella di un prezzo formato dal puro costo del bene o del servizio, fermo restando che per « prezzo di costo » va inteso il prezzo comunemente definito « di mercato », con l'esclusione della quota finanziaria riconducibile all'investimento necessario per la costruzione delle reti ed ai suoi ammortamenti, della quota fiscale diretta o accessoria attribuibile all'esercizio del servizio, nonché della quota riconducibile al profitto delle imprese;

ad attivarsi affinché la quantità del servizio da sottoporre a prezzi di costo sia rapportata alla sua natura di necessità e calcolata proporzionalmente al numero dei soggetti che costituiscono un nucleo familiare, escludendo quei nuclei familiari che hanno un reddito superiore agli 80 milioni di vecchie lire annue;

a far sì che siano definiti come beni e i servizi di pubblica utilità per il consumo familiare in primo luogo i seguenti: energia elettrica, gas per riscaldamento e

alimentazione, acqua e depurazione della stessa, comunicazioni telefoniche fisse, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, trasporti;

ad accertare, attraverso la Commissione per la garanzia per l'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, cause e responsabilità dell'errore macroscopico commesso dall'Istat in merito al costo delle chiamate telefoniche da apparecchio domestico fisso a cellulare;

ad attuare un effettivo blocco dei prezzi, almeno per un periodo determinato, al fine di verificare l'efficacia delle misure sopra indicate.

(1-00266) « Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Bertinotti, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Pisapia, Valpiana, Vendola ».

(22 settembre 2003)

La Camera,

premesso che:

l'attuale fase del ciclo economico presenta un andamento preoccupante, considerato che alla riduzione del prodotto interno lordo dello 0,1 per cento nei primi due trimestri 2003 si affiancano le tendenze correnti di un'inflazione in crescita costante e in netto contrasto con quanto accade negli altri Paesi dell'area dell'euro, in cui ad una crescita negativa del prodotto interno lordo si accompagna un tasso di inflazione contenuto;

l'inusuale aggressività del processo inflazionistico risulta in tutta la sua evidenza dagli ultimi dati Eurostat, che indicano nel nostro Paese un'inflazione al 2,9 per cento, contro il 2 per cento dell'insieme dei Paesi dell'Unione europea;

la situazione dei Paesi dell'Unione europea evidenzia che i temuti fenomeni speculativi derivanti dall'introduzione della moneta unica hanno ormai da tempo esaurito ogni loro effetto e che le cause

dell'aumento fuori controllo dei prezzi al consumo in Italia sono da ricercarsi altrove;

l'aumento dei prezzi, che grava effettivamente sulle singole famiglie, è un fenomeno che si manifesta in modo differenziato e che risente oltre che del reddito disponibile di tutta una serie di variabili individuali e sociali;

in particolare, si può ipotizzare che i comportamenti relativi alla scelta delle varietà di prodotto e dei luoghi di acquisto presentino differenze rilevanti, a seconda della livello di consumi, e quindi di reddito, delle famiglie. Un primo tentativo di valutare perlomeno la direzione dell'effetto attribuibile ai movimenti dei prezzi delle varietà di prodotto è stato compiuto sulla base di ipotesi fortemente semplificatrici dal punto di vista dell'identificazione delle varietà stesse dall'Istat, all'interno di una componente di prezzi « bassi » (quelli inferiori alla mediana) e una di prezzi « alti » (superiori alla mediana);

lo studio evidenzia che quelli appartenenti alla prima componente manifestano un andamento inflazionistico significativamente più accentuato di quelli inclusi nella seconda, indicando che sono proprio le famiglie con basso reddito a subire, per quel che riguarda il solo effetto « varietà », un tasso di inflazione più elevato di quello delle famiglie più ricche;

la percezione popolare è di un rapido e netto impoverimento delle proprie ricchezze e, come già rilevato dagli economisti, di una probabile espansione nella redistribuzione di reddito tra i produttori, a favore delle strutture meno concorrenziali, più marcata di quella registrata dai dati di contabilità nazionale;

in questa nuova situazione il Governo ha l'onere fondamentale di orientare i comportamenti degli attori economici, nella misura in cui le decisioni di politica economica potrebbero contribuire sia al radicamento o sradicamento del processo inflazionistico in atto, sia al rilancio effettivo di una politica dei redditi a sostegno delle famiglie;

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto con le categorie interessate, al fine di monitorare l'andamento dei prezzi e di offrire validi elementi di valutazione ai cittadini, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie *ad hoc*, finalizzati ad un orientamento consapevole delle proprie scelte di acquisto;

ad adottare le iniziative necessarie a sbloccare quei processi di liberalizzazione e di privatizzazione nei mercati dei beni e

servizi che risultano fermi dal 2001 e a rimuovere le difficoltà che hanno impedito l'applicazione della riforma del commercio al dettaglio, varata nella XIII legislatura;

a ridefinire un tetto di inflazione credibile cui ricondurre una nuova politica dei redditi, dei prezzi e delle tariffe.

(1-00267) « Castagnetti, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Giachetti, Lettieri, Milana, Rocchi, Santagata, Stradiotto ».

(22 settembre 2003)

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI. *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato). (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)*

(A.C. 310 – Sezione 1)

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER
MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

l'individuazione del « sistema integrato delle comunicazioni », quale « mercato rilevante » per la verifica della sussistenza di posizioni dominanti e del rispetto dei limiti al cumulo dei programmi e alla raccolta delle risorse di cui agli articoli 14 e 15, comporta il superamento del divieto di incroci proprietari tra i mercati della televisione e della carta stampata, e comunque di limiti *antitrust* riferiti esclusivamente a segmenti di mercato. Tale superamento è attuato attraverso l'individuazione di limiti rapportati ad un mercato più vasto che comprende tutti gli operatori delle comunicazioni, accorpando in tale sistema segmenti produttivi che attengono all'informazione e segmenti produttivi quali l'editoria libraria, le imprese di produzione e distribuzione ci-

nematografica, le imprese fonografiche, che non hanno attinenza con l'informazione. Le dimensioni e l'eterogeneità di un mercato di riferimento così definito rendono di estrema difficoltà il calcolo della sua quantificazione e, conseguentemente, estremamente difficoltosa se non impossibile l'individuazione delle posizioni dominanti. Tale circostanza contrasta palesemente con l'articolo 21 della Costituzione nella lettura che di esso fornisce la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 420 del 1994, nella quale si afferma « che il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti » e che « la necessità di consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non può essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina *antitrust* ». L'individuazione del sistema integrato delle comunicazioni quale unico mercato rilevante per le verifiche *antitrust*, a causa della sua indeterminatezza, genericità ed eterogeneità contrasta, inoltre, con la necessità, affermata dalla Consulta, di individuare

limiti *antitrust* settoriali e intersettoriali. A tale proposito, infatti, nella citata sentenza n. 420 del 1994 si afferma: « né l'inidoneità del limite *antitrust* è in alcuna misura diminuita dall'ampliamento della prospettiva a tutta l'area dei mezzi di comunicazione, atteso che — come emerge dalla giurisprudenza costante della Corte — il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e settoriale garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva (anche) in ragione della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo »;

il progetto di legge in discussione contrasta con le nuove direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche, in particolare con la direttiva quadro 2002/21/CE, entrate in vigore il 25 luglio del 2002, quindi palesemente violando gli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione che impongono il rispetto della normativa comunitaria. La disciplina contenuta nella direttiva quadro, come afferma l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incide, infatti, sul contenuto del progetto di legge in esame « almeno per due aspetti: l'aspetto attinente alla disciplina dei mercati di cui agli articoli 15 e 16 — richiamati espressamente dall'articolo 14, comma 2, del disegno di legge di sistema — e per l'aspetto attinente alla gestione dello spettro delle radiofrequenze, di cui all'articolo 9 della direttiva medesima ». Quanto al primo aspetto « si prospetta oggi chiaramente l'esigenza di valutare la compatibilità di questa nuova disciplina con la definizione espressa all'articolo 2, comma 1, lettera g), del testo in esame in ordine al "sistema integrato delle comunicazioni", una definizione che supera non solo i confini del settore radiotelevisivo, ma anche quelli più estesi del comparto della "comunicazione elettronica", che è stato posto a base delle nuove direttive comunitarie ». Tali perplessità sono condivise, peraltro, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che afferma: « sulla base di una consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria il mercato rilevante comprende tutti quei prodotti o servizi che siano sostituibili non soltanto

in termini di caratteristiche tecnologiche, ma soprattutto in relazione alla loro capacità di soddisfare, allo stesso modo le preferenze dei consumatori; i prodotti o i servizi che sono solo scarsamente intercambiabili tra loro, sulla base delle preferenze espresse dalla domanda, ossia dai consumatori di una dato bene o servizio, non fanno parte dello stesso mercato ». Il progetto di legge in esame, secondo l'Autorità, « negando in radice siffatti principi, e aggregando in un coacervo eterogeneo, in via astratta e generale, beni e servizi che, sulla base dell'applicazione dei menzionati principi *antitrust*, non possono essere ricondotti ad un medesimo ambito di mercato, priva di qualunque efficacia la soglia *antitrust* del 20 per cento. Quanto al tema della gestione delle radiofrequenze nel corso della fase transitoria, il progetto di legge, consolidando l'assetto esistente, pone barriere all'ingresso di nuovi operatori, in contrasto con l'articolo 9 della citata direttiva che impone agli Stati membri di allocare e assegnare le radiofrequenze secondo "criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati" »;

il tema del rapporto tra la disciplina transitoria contenuta nel Capo V, relativa al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale, e i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, merita un ulteriore approfondimento. La citata sentenza della Consulta, com'è noto, ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti *antitrust* devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo, ma anche « la necessità di assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo del "massimo numero possibile di voci diverse", e "l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle esigenze costituzionali connesse all'informazione" ». L'articolo 25 del testo in esame stabilisce

che entro il termine fissato dalla Corte saranno attivate «reti digitali terrestri con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder e ricevitori digitali». Tale previsione costituisce senz'altro un piccolo passo avanti rispetto al testo licenziato dalla Camera ma è del tutto evidente che non consente, comunque, il rispetto del limite imposto dalla Consulta. L'arricchimento del pluralismo attraverso l'offerta digitale, per garantire il rispetto del giudicato espresso nella sentenza n. 466 del 2002, deve, infatti, essere effettivo e non meramente potenziale: l'ampliamento dell'offerta di programmi in chiaro deve essere accessibile ad una larga fascia di utenti. Nessuno può ragionevolmente ritenere che l'offerta digitale, anche se accompagnata ad incentivi per l'installazione di *decoder* e ricevitori, raggiungerà la dimensione adeguata per essere considerata «offerta digitale effettiva» ai fini del rispetto della sentenza in oggetto. La stessa Corte costituzionale dichiara che «lo sviluppo effettivo e congruo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi brevi». Analogamente il Garante della concorrenza e del mercato afferma che «sulla base di dati di recente diffusione, la quantità di *decoder* installata presso le famiglie italiane ammonta a qualche decina di migliaia di unità, mentre le stime di conversione, da parte dell'utente finale, delle apparecchiature televisive indicano che, anche tenendo conto degli effetti delle politiche pubbliche di incentivazione all'acquisto, tale fenomeno non potrà realisticamente assumere una dimensione significativa prima di sette-otto anni»; alla scadenza del termine del 31 dicembre 2003, invece, mancano soltanto tre mesi,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 310-B.

n. 1. Castagnetti, Montecchi, Pistone, Villetti, Lion, Albonetti, Amici, Enzo Bianco, Cardinale, Carli, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Loiero, Molinari, Monaco, Ruzzante, Sgobio, Tuccillo, Volpini.

La Camera,

premessi che:

la Corte costituzionale, con ripetute pronunce nel corso degli anni, ha affermato che il sistema radiotelevisivo deve essere informato ad un reale «pluralismo», che, in sede nazionale, non può «in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso di un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che detenga una posizione dominante nel settore privato» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 826 del 1988 e che «il legislatore è vincolato ad impedire la formazione di posizioni dominanti nell'emittenza privata e favorire il pluralismo esterno delle voci nel settore televisivo, così da garantire il diritto all'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 420 del 1994 e sentenza n. 466 del 2002);

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha sottolineato, tra l'altro, che «la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta»;

come hanno rilevato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle audizioni alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei deputati del 10 settembre 2003, il sistema radiotelevisivo delineato nel testo in esame, come modificato dal Senato della Repubblica il 22 luglio 2003, presenta aspetti confliggenti con la normativa comunitaria;

in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 15, nella nuova formulazione approvata dal Senato, in connessione con l'articolo 2, comma 1, lettera g), di disciplina, attraverso i limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse del sistema integrato delle comunicazioni e le disposizioni in materia pubblicitaria, del divieto di posizioni dominanti, nel prospettare il tetto

del 20 per cento alla raccolta delle risorse nel cosiddetto « sistema integrato delle comunicazioni », fanno riferimento ad un settore di aggregazione di mercati che supera non solo i confini del settore radiotelevisivo, ma anche quelli più estesi del comparto della comunicazione elettronica, che è posto a base delle direttive comunitarie (cfr. direttiva quadro n. 2002/21/CE, direttiva autorizzazioni n. 2002/20/CE, direttiva concorrenza n. 2002/77/CE) entrate in vigore il 25 luglio 2003;

il superamento di questi confini, unitamente alla mancata previsione di una soglia in capo agli operatori di rete, dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, prevista soltanto per i fornitori di contenuti, all'assenza di un limite al possesso di rete, in relazione alle caratteristiche strutturali del mercato nazionale, rende impossibile la costituzione di un assetto concorrenziale del settore televisivo anche nel sistema di diffusione digitale e non realizza le condizioni di concorrenza anche nel mercato delle infrastrutture di rete di trasmissione televisiva e la creazione di una pluralità di reti alternative e concorrenti, che offrano, in competizione fra loro, i servizi di trasmissione in tecnica digitale ai soggetti fornitori di contenuti;

la direttiva comunitaria autorizzazioni (20/2002/CE) ancora la possibilità per gli Stati membri di mantenere criteri e procedure specifici per concedere i diritti di uso delle frequenze all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale conformemente alla normativa comunitaria e con procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie, e non, al contrario, come avviene con la proposta in esame, per consolidare e protrarre situazioni di fatto egemoniche, di modo che la previsione di cui all'articolo 6 di attribuzione del carattere « di servizio di interesse generale » all'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercita, assunta al fine di salvare la disciplina derogatoria ai principi comunitari, ne rappresenta palese violazione;

la disciplina della fase di avvio del digitale terrestre di cui all'articolo 25, con riferimento alle modalità di determinazione della base di calcolo utilizzata per la definizione del limite del 20 per cento cui concorrono anche i programmi televisivi irradiati in tecnica digitale ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e con il computo del limite effettuato non più sulle reti ma sui programmi, viola, da una parte, la prescrizione della Corte costituzionale che ha fissato alla data del 31 dicembre 2003 il termine indifferibile entro cui rendere operativo il vigente limite al possesso di più del 20 per cento delle reti televisive irradiate su frequenze terrestri (Corte costituzionale sentenza. n. 466 del 2002); dall'altra, per il concorso nella base di calcolo di elementi fra loro non comparabili, confligge con il principio di concorrenza, garanzia di sviluppo del pluralismo, voluto dalla Costituzione e posto a fondamento delle direttive comunitarie;

nell'assetto dei rapporti fra diritto comunitario e diritto nazionale, secondo l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza. n. 170 del 1984; sentenza. n. 232 del 1989; sentenza. n. 389 del 1989; sentenza. n. 64 del 1990; sentenza, n. 168 del 1991), è ormai consolidato il principio secondo cui la disciplina comunitaria prevale sulla normativa interna e dunque il conflitto della norma interna con la legislazione comunitaria, che legittima il giudice italiano a disapplicare la disciplina nazionale, si risolve nella sostanza nella violazione dell'articolo 11 della Costituzione, oltre che, nella specie, con i principi di cui agli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, ai quali è coerente la disciplina comunitaria;

la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone allo Stato di esercitare la potestà legislativa non solo nel rispetto della Costituzione ma anche dei « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, rende infine ulteriormente evi-

dente la illegittimità costituzionale della disciplina in esame, nella parte in cui disattende i vincoli comunitari,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 310-B.

n. 2. Violante, Bressa, Giordano, Pisicchio, Rizzo, Intini, Cima, Bogi, Cento, Titti De Simone, Duca, Franceschini, Gambale, Giulietti, Grignaffini, Leoni, Lusetti, Maccanico, Panattoni, Pasetto, Rognoni, Rusconi, Russo Spena, Soda, Michele Ventura.

La Camera,

premessi che:

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha richiamato il pluralismo come valore costituzionale essenziale e preminente ed ha affermato che il dato fondamentale cui la giurisprudenza costituzionale ha fatto costante riferimento è il divieto di posizioni dominanti. Ne consegue il riconoscimento — come è stato nella sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988 — che una nuova disciplina normativa non possa ritenere garantito il principio del pluralismo nella tutela degli equilibri già consolidati nel sistema televisivo e delle comunicazioni fra polo pubblico e polo privato;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 112 del 1993, stabilisce « il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibili di voci diverse » e nella sentenza n. 420 del 1994, ribadisce che « il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti »;

la Corte costituzionale osserva, nella sentenza n. 112 del 24 marzo 1993, che il diritto all'informazione « va determinato e qualificato in riferimento ai

principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale »;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 148 del 1981, richiama il principio secondo cui « la posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche del primo, finirebbero con il vedere progressivamente ridotto l'ambito di esercizio delle loro libertà »;

nel sistema radiotelevisivo, il principio di concessione, in ordine agli articoli 21 e 41 della Costituzione, non può prescindere dalla piena tutela normativa di principi costituzionali di libertà e di pluralismo. Nella sentenza n. 155 del 2002, infatti, la Corte costituzionale definisce e chiarisce gli obblighi che derivano dal principio di concessione: la concessione « costituisce uno strumento di ordinazione nei confronti di facoltà e di doveri connessi alla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata, nonché ai correlativi limiti posti a tutela di beni d'interesse generale »;

nelle audizioni che hanno avuto luogo presso le Commissioni VII e IX della Camera dei deputati il 10 settembre 2003, i Presidenti delle Autorità di garanzia nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sotto profili diversi, hanno condiviso una sostanziale incapacità delle norme di regolazione delle posizioni dominanti contenute nel testo in esame, individuato gravi limiti e contraddizioni in ordine alla fase transitoria ed alle « modalità » della sua « definitiva cessazione » (sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002), preso atto della sostanziale inadeguatezza delle norme relative allo sviluppo della

tecnica di trasmissione digitale terrestre e dei suoi limiti temporali, indicato le gravi contraddizioni e la palese incongruità, sotto ogni profilo, della nuova disciplina in ordine al sistema integrato delle comunicazioni: limiti che persistono nella nuova formulazione dell'articolo 15 introdotta dal Senato nel testo modificato il 22 luglio 2003 e che prefigurano palesi aspetti di incompatibilità con i criteri alla base delle direttive comunitarie ed i principi dell'ordinamento comunitario, ad esempio se si considerano i mercati rilevanti di prodotti e servizi;

tali limiti si associano ai profondi squilibri che il testo in esame mantiene, e semmai aggrava in termini generali, e che le modifiche introdotte al Senato non contribuiscono né a ricondurre a sostanziale equilibrio né a superare, nei rapporti fra sistema televisivo ed editoria. Non sono

garantite più eque condizioni di concorrenzialità e un effettivo diritto all'accesso, nei rapporti fra sistema radiotelevisivo ed editoria, con riferimento alla determinazione delle risorse complessive del sistema integrato delle comunicazioni ai negativi effetti strutturali che la tutela delle posizioni dominanti nella televisione avrà favorendo l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici da parte di soggetti operanti nel sistema televisivo;

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 310-B.

n. 3. Boato, Innocenti, Boccia, Pisicchio, Bellillo, Di Gioia, Pecoraro Scanio, Brugger, Bimbi, Bulgarelli, Capitelli, Carbonella, Maura Cossutta, Fistarol, Magnolfi, Marone, Raffaldini, Zanella.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, N. 220, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
SPORTIVA (4268)**

(A.C. 4268 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4268 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione in merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea.*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4268 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n.
220, recante disposizioni urgenti in mate-

ria di giustizia sportiva è convertito in
legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi
fino alla data di entrata in vigore della
presente legge sulla base dell'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 19 agosto
2003, n. 220.

3. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica riconosce e favorisce
l'autonomia dell'ordinamento sportivo na-
zionale, quale articolazione dell'ordina-
mento sportivo internazionale facente
capo al Comitato Olimpico Internazio-
nale.

2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui
al comma 1 sono regolati in base al
principio di autonomia, salvi i casi di
effettiva rilevanza per l'ordinamento giu-
ridico della Repubblica di situazioni giu-
ridiche soggettive connesse con l'ordina-
mento sportivo.

ARTICOLO 2.

(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 3.

(Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria).

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti

e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà ai sensi del comma 3.

5. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4268 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE
COMMISSIONI***All'articolo 1:*

al comma 2, le parole: « tra gli ordinamenti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica » e la parola: « effettiva » è soppressa.

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive »;

al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: « tribunale amministrativo regionale » sono inserite le seguenti: « del Lazio »;

al comma 4, dopo le parole: « tribunale amministrativo regionale del Lazio » sono inserite le seguenti: « con sede in Roma » e le parole: « ai sensi del comma 3 » sono soppresse;

il comma 5 è soppresso.

(A.C. 4268 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Principi generali).

Sopprimerlo.

- 1. 2.** Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole da: di rilevanza fino alla fine del comma, con le seguenti: di valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva.

- 1. 1.** Burtone.

ART. 2.

(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Burtone, Mantini, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Bellillo, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ordinamento sportivo aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi generali dello Stato e della sua Costituzione,

2. 5. Rizzo, Bellillo, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Cento, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 2.

2. 2. Burtone.

Al comma 2, dopo le parole: secondo le previsioni aggiungere le seguenti: e per le violazioni.

2. 6. Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Rizzo, Bellillo, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Cento, Bulgarelli.

Al comma 2-bis, dopo le parole: sono escluse aggiungere le seguenti: , a far data dal campionato di calcio 2004-2005.

2. 3. Pisapia.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono composti da magistrati o avvocati iscritti all'albo degli avvocati, nominati dalla giunta del CONI, su designazione del Consiglio di Stato. L'organo federale competente alla vigilanza sui bilanci societari è composto da magistrati contabili nominati dalla Giunta del CONI su disposizione della Corte dei Conti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante apposito regolamento da emanare a cura del Ministero vigilante sullo sport, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. 7. Milana, Mantini, Rusconi, Colasio, Mosella, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Procedimento sportivo) – 1. Il procedimento sportivo deve essere definito entro trenta giorni dalla contestazione dei fatti.

2. Esaurita la procedura di fronte agli organi di giustizia federale, per i provvedimenti di cui all'articolo 12, secondo comma, dello statuto del CONI, è ammesso ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato, che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla proposizione del ricorso.

3. Tutte le disposizioni dell'articolo 12 del vigente statuto del CONI incompatibili con il disposto di cui al presente articolo sono abrogate.

2. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Composizione e competenze della Camera di conciliazione e arbitrato) – 1. La Camera di conciliazione e arbitrato è composta di magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, da professori ordinari o associati in materie giuridiche e avvocati in pensione, designati dal primo presidente della corte di cassazione per un triennio, rinnovabili un'unica volta. I costi per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato sono a carico del CONI.

2. Tutte le vertenze federali, statutariamente devolute a collegi arbitrali, in attuazione delle singole clausole compromissorie, vengono attribuite alla camera di conciliazione e arbitrato.

3. Tutte le disposizioni dell'articolo 12 del vigente statuto del CONI incompatibili con il disposto di cui al presente articolo sono abrogate.

2. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Incompatibilità) – I magistrati ordinari in servizio non possono far

parte, dal 1° gennaio 2004, di commissioni giudicanti delle federazioni sportive nazionali.

2. 03. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I componenti degli organi di giustizia delle federazioni sportive sono nominati dalla giunta nazionale del CONI su proposta delle singole federazioni.

2. La carica di componente degli organi di giustizia sportiva dura quattro anni e non è revocabile né rinnovabile.

3. Non possono essere nominati componenti degli organi di giustizia sportiva i magistrati dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato.

2. 04. Lolli, Milana, Bonito, Mantini, Colasio, Siniscalchi, Rizzo, Cento, Mosella.

ART. 3.

(Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria).

Sopprimerlo.

3. 9. Bulgarelli, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Siniscalchi, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Sopprimere il comma 1.

3. 10. Bonito, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Esauriti i gradi della giustizia sportiva e.

3. 11. Cento, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Rizzo, Bellillo, Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: patrimoniali.

3. 12. Milana, Mantini, Rusconi, Colasio, Mosella, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Rizzo, Bellillo, Cento, Bulgarelli.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3. 1. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 2.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 3.** Burtone.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 13.** Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma con le seguenti: al Consiglio di Stato.

3. 6. Pisapia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma con le seguenti: ai tribunali amministrativi regionali secondo i seguenti criteri: il tribunale amministrativo regionale con sede a Milano è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Toscana,

Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Bari è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

Conseguentemente, al comma 4:

sostituire la parola: quello con la seguente: quelli;

sostituire le parole: del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* dei tribunali amministrativi regionali indicati al comma 2.

3. 4. Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* ai tribunali amministrativi regionali secondo i seguenti criteri: il tribunale amministrativo regionale con sede a Milano è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Aosta, Torino, Milano, Trento, Bolzano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Firenze, Perugia, Ancona, Cagliari, Roma, L'Aquila, Campobasso; il tribunale amministrativo regionale con sede a Bari è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Napoli, Potenza, Bari, Catanzaro, Palermo.

Conseguentemente, al comma 4:

sostituire la parola: quello con la seguente: quelli;

sostituire le parole: del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* dei tribu-

nali amministrativi regionali indicati al comma 2.

3. 5. Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 14. Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 7.** Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 8.** Burtone.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 15.** Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Siniscalchi, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, trovano applicazione fino al completo esaurimento dei processi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 01. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

(A.C. 4268 — Sezione 6)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

All'articolo unico del disegno di legge di conversione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui alla presente legge di conversione trovano applicazione fino al 30 giugno 2004.

Dis. 1. 1. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.